



La confisca per equivalente nei reati tributari

Un istituto giuridico spesso sottovalutato, ma con cui probabilmente ci si dovrà confrontare sempre più spesso in futuro, anche alla luce dell'avvenuta riduzione delle soglie di rilevanza penale, è senz'altro quello della confisca per equivalente e del sequestro preventivo che alla confisca è preordinato.

Tale strumento, esteso ai reati tributari a decorrere dal 2008, potrebbe avere una formidabile funzione deterrente e di anticipazione della riscossione dei tributi, se si considera che il giudice penale ha l'obbligo di predisporlo in caso di condanna o di patteggiamento della pena per uno dei reati di cui al D.Lgs. n.74/00. La conseguenza è quella sottrazione alla disponibilità del reo di beni il cui valore corrisponda al profitto dell'evasione (del reato).

Numerosi, comunque, risultano essere i dubbi interpretativi, dovuti soprattutto alla discutibile tecnica legislativa adottata dal Legislatore.

Genesi della norma

Il comma 143 dell'art.1 della Legge Finanziaria per il 2008 (L. n.244/07) ha esteso la possibilità di adottare un provvedimento di confisca per equivalente in relazione a quasi tutti i reati tributari. Infatti, in riferimento ai reati recati nel D.Lgs. n.74/00 con la sola eccezione di quello di cui all'art.10 dello stesso D.Lgs. risultano ora applicabili le disposizioni di cui all'art.322-ter del codice penale¹⁷.

“Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter del codice penale”.

L'esclusione dal novero dei reati cui la misura ablatoria può accedere di quello di “occultamento o distruzione di documenti contabili” (art.10) risponde all'evidente circostanza che tale delitto non comporta normalmente alcun profitto economico diretto nella sfera patrimoniale del reo.

L'estensione ai reati tributari della confisca per equivalente è stata dovuta essenzialmente alla constatazione della **sostanziale inapplicabilità** a detti reati della confisca ordinaria disciplinata dall'art.240 del c.p.. Detta disposizione, infatti, richiede una stretta, diretta e strumentale relazione tra il bene da confiscare e il fatto di reato dal quale deriva il profitto illecito¹⁸.


Ne consegue ad esempio che, nei casi in cui il profitto sia costituito da somme di denaro, il giudice penale può disporre la confisca solo di quelle stesse somme per cui vi sia la prova della diretta derivazione dalla condotta illecita.

La confisca per equivalente, al contrario, consente di sottrarre al reo, non gli stessi beni che hanno costituito il profitto o il prezzo del reato, bensì beni il cui valore sia corrispondente al profitto o al prezzo che lo stesso ricava dalla commissione dell'illecito. Ecco spiegato perché il Legislatore ha ritenuto attagliarsi meglio ai reati tributari l'istituto della confisca per equivalente che, per altro, si caratterizza anche per avere natura sanzionatoria al contrario della confisca ordinaria che, invece, costituisce una misura di sicurezza.

¹⁷ Il rinvio all'art.322-ter era stato già utilizzato dal Legislatore in precedenza per il delitto di truffa aggravata a danni dello Stato conformemente all'art.640-quater c.p..

¹⁸ Vedi Cass. SU. sent. n.29951/04.

È evidente, infatti, che la correlazione richiesta dall'art.240 c.p. ben difficilmente potrebbe rintracciarsi nelle fattispecie che integrano reati tributari, posto che gli stessi, di norma, si traducono in un mancato pagamento dell'imposta, ossia qualcosa che potrebbe qualificarsi come un risparmio piuttosto che la realizzazione di un quid positivo.



Caratteristiche della confisca per equivalente


Ai sensi dell'art.322-ter, **co.1** c.p.¹⁹ in caso di condanna o di patteggiamento della pena:

“è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo”.

Le condizioni che dunque la norma pone per l'applicazione della misura ablatoria sono:

- 1) che la confisca ordinaria non sia possibile;
 - 2) i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato esistano, ma non siano rinvenibili;
 - 3) i beni rientrino nella disponibilità del reo e non appartengano a persona estranea al reato.
- Il fatto che il *prezzo* o il *profitto* del reato debbano comunque esistere è punto assai rilevante nella materia che ci occupa, posto che la misura ablatoria non potrebbe riguardare quelle fattispecie che, pur incluse nel novero del 322-ter, potrebbero configurarsi anche in assenza di un'effettiva evasione d'imposta²⁰.

Ciò detto, è utile rammentare quale sia, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, il significato di *prezzo* e *profitto* del reato.



Se è assolutamente pacifico che il vantaggio economico che l'evasore ritrae dalla commissione di reati tributari può senz'altro rientrare nel concetto di *profitto*, assai dubbio è che lo stesso vantaggio possa anche configurare il *prezzo* del reato (corrispettivo per la commissione dell'illecito). A ben vedere, infatti, solo nella fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art.8 del D.Lgs. n.74/00, un prezzo può essere rintracciato, posto che, verosimilmente, l'emittente la documentazione falsa verrà retribuito per la commissione della condotta illecita.

Si pone, allora, una questione interpretativa tutt'altro che secondaria.

Come visto, infatti, il primo comma dell'art.322-ter consente la confisca di beni per un valore equivalente al solo *prezzo* del reato e non anche al *profitto*. Si dovrebbe, di conseguenza, concludere che l'art.1, co.143, L. n.244/07 richiamando l'art.322-ter abbia inteso riferirsi anche, o meglio, al suo secondo comma.

¹⁹ È utile ricordare che detta disposizione è stata, a sua volta, introdotta dalla L. n.300/00 che ha esteso la confisca per equivalente ad alcuni dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (in particolare peculato, malversazione, concussione e corruzione).

²⁰ In particolare artt. 2, 8, e 11 del D.Lgs. n.74/11.

“Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321 (...), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto (...).”

Non può farsi a meno di evidenziare, però, che questa disposizione risulta riferita esclusivamente al reato di corruzione di cui all'art.321 c.p..

Ebbene, la Corte di Cassazione, al fine evidente di “salvare” l’operatività stessa dell’istituto in esame nell’ambito dei reati tributari, in diverse sentenze ha statuito che, proprio con riferimento a tale area, deve sempre “trovare applicazione l’intera disciplina prevista dall’art.322-ter c.p. e non solo il primo comma dello stesso” ([Cass., sent. n.35807/10; n.28724/11 e n.8982/11](#))²¹.

Altro dato che emerge dalla lettura della norma è che la confisca per equivalente è **obbligatoria** in caso di condanna o di patteggiamento della pena (“è sempre ordinata la confisca”); caratteristica questa che, peraltro, la distingue dalla confisca di cui all’art.240 c.p. la cui attivazione, al contrario, è rimessa alla facoltà del giudice.

Potrebbe, allora, chiedersi se l’obbligatorietà persista anche nell’ipotesi in cui il reo abbia provveduto a versare l’imposta (spontaneamente o coattivamente) prima della condanna o del patteggiamento, anche alla luce del fatto che l’art.13 del D.Lgs. n.74/00 prevede espressamente che tale circostanza costituisca una mera *attenuante* e non una *causa di estinzione del reato*.

È evidente che non sarebbe ammissibile un doppio versamento della stessa imposta.

La dottrina ha ritenuto, dunque, che tale eventualità sia scongiurata dalla stessa interpretazione letterale del comma 143, dell’art.1 della Legge Finanziaria 2008 che, come visto estende ai reati tributari le disposizioni dell’art. 322-ter c.p. solo “*in quanto applicabili*”. Alla luce di tale locuzione, il giudice ben potrebbe astenersi di procedere alla confisca ritenendola misura non applicabile.

Sotto altro profilo si è rilevato anche che il pagamento farebbe venir meno il vantaggio economico discendente dal reato e quindi l’oggetto stesso della confisca.

Sequestro preventivo

Funzione prodromica alla confisca svolge il sequestro preventivo di cui al co.2 dell’art.321 c.p.p.. Tale previsione, molto laconicamente, stabilisce che è facoltà del giudice di “*disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca*”.

Il giudice, tuttavia, per disporre il sequestro, avendo questo natura cautelare, deve accertare, seppure sommariamente, la presenza nella fattispecie concreta del *fumus del reato* e del *periculum in mora*.

Riguardo all’accertamento del *fumus* è stato chiarito che questo deve essere svolto in concreto, non potendo il giudice limitarsi a verificare la semplice possibilità teorica di ricondurre il fatto contestato alla fattispecie di reato ipotizzata.

In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione con la [sentenza n.28221/11](#).

In quella occasione la Corte ha cassato l’ordinanza del Tribunale che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP proprio sulla constatazione che nessuna valutazione in concreto era stata svolta in ordine all’effettiva configurabilità del reato.

In particolare, la Corte ha censurato il mancato vaglio delle doglianze del contribuente che aveva evidenziato come la Guardia di Finanza, in sede di redazione del PVC, non

²¹ Le Sezioni Unite della stessa Suprema Corte che, sull’identico presupposto, hanno affermato l’applicabilità dell’art.322-ter c.p., co.2, al reato di truffa aggravata. La stessa questione, infatti, si era posta con riferimento all’art.640-*quater* c. p., che adottando un’analoga (criticabile) tecnica legislativa stabilisce che “*nei casi di cui agli articoli 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter, co. 2, c. p. (...) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’art.322 ter c. p.*”

aveva sottratto ai maggiori imponibili accertati i relativi costi. Sottrazione che, laddove eseguita correttamente, avrebbe evidenziato come la presunta evasione non avrebbe superato le soglie di rilevanza richieste per la configurazione del reato di dichiarazione infedele (art.4, D.Lgs. n.74/00). Secondo la Corte, dunque, il Tribunale avrebbe ben potuto verificare che la tesi difensiva non appariva manifestamente infondata e, di conseguenza, l'insussistenza nel caso di specie del *fumus* del reato ipotizzato.

Nella valutazione della sussistenza del requisito in parola, dunque, il giudice non deve limitarsi ad analizzare la ricostruzione fornita dall'accusa, avendo l'obbligo di non aderirvi quando essa appaia infondata alla luce delle risultanze processuali.

Confisca dei beni della persona giuridica e del legale rappresentante

Tema di notevole interesse è sicuramente quello dell'applicazione della confisca per equivalente (ovvero del sequestro preventivo ad essa preordinato) sui beni della persona giuridica e del soggetto investito del potere di agire in suo nome e per suo conto, nei casi in cui il reato tributario sia stato commesso da quest'ultimo, ma nell'esclusivo interesse della persona giuridica. In tale ipotesi, infatti, si viene a concretizzare una divergenza tra l'*autore* del fatto criminoso e il *beneficiario* del profitto dell'illecito.

Deve essere rilevato come in dottrina sia stato avanzato l'orientamento volto ad escludere la confiscabilità dei beni dell'ente, nell'assunto:

- da un lato che, avendo natura meramente sanzionatoria e considerando il dato letterale dello stesso art.322-ter, la confisca per equivalente può essere esperita solo nei confronti di beni nella *disponibilità dell'autore*;
- dall'altro, che l'art.19 del D.Lgs. n.231/01 che ammette la misura ablatoria per equivalente sui beni della società in caso di commissione di reati da parte di determinati soggetti in suo favore o in suo vantaggio, esclude dal novero di detti reati proprio quelli tributari.

Tuttavia, non può fare a meno di evidenziarsi come tale impostazione appaia poco ragionevole, in tutti i casi in cui la società risulti essere l'unico beneficiario del reato commesso dal proprio legale rappresentante.

Sul punto si è recentemente avuto un importante arresto della Corte di Cassazione che con la [sentenza n.28731/11](#) ha ritenuto confiscabili i beni sociali in un caso di commissione del delitto di cui all'art.10, D.Lgs. n.74/00. Ciò in quanto, essendo reale beneficiaria la società, per un verso, non era necessaria la sua responsabilità ai sensi del D.Lgs. n.231/01; per altro verso la società stessa non poteva ritenersi terza estranea del reato.

“Il reato è addebitabile all'indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico; questo principio, pacificamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede che l'ente sia responsabile a sensi del D.Lgs. n.231/01. (...) i beni sequestrati fanno, comunque, parte del patrimonio sociale la cui consistenza si connette attualmente anche all'illecito di cui il... deve rispondere; dei beni l'indagato aveva libera disponibilità in quanto li gestiva”.

La società, dunque, secondo la Corte non può considerarsi terza estranea al reato posto in essere dall'amministratore perché partecipa all'utilizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati.

Confisca e intestazione fittizia dei beni

Come visto, la confisca per equivalente presuppone la *non appartenenza* dei beni a soggetti terzi estranei al reato. L'appartenenza al reo, invece, deve essere intesa come mera disponibilità dei beni senza che rilevi necessariamente la titolarità di un diritto di

proprietà o di altro diritto reale. Essa, in sostanza, coincide con tutte le situazioni giuridiche che consentono il mero godimento pieno del bene.

In tale ottica, ovviamente, risultano del tutto irrilevanti ai fini dell'applicazione del provvedimento ablativo le forme di intestazione fittizia o di comodo cui il reo intenda ricorrere, al fine di eludere l'azione esecutiva dell'erario qualora il reo abbia la disponibilità effettiva dei beni²².

Al proposito si è pronunciata la Cassazione con diverse pronunce rese nel corso del 2011. Con la [sentenza n.23896/11](#), ad esempio, la Corte ha ritenuto sequestrabili i beni conferiti in un **fondo patrimoniale** costituito ex art. 167 c.c..

Con la [decisione n.13276/11](#), invece, la stessa Suprema Corte ha confermato la legittimità del sequestro di beni conferiti in un *trust* di cui il reo aveva mantenuto la disponibilità ricoprendo la funzione di *trustee*; secondo la Corte, oltretutto, non impedisce il sequestro la circostanza che il *trust* fosse stato costituito quando il reo non sapeva di essere indagato, rilavando a tali fini solo l'elusività della costruzione giuridica.

Infine, con la sentenza [sentenza n.18527/11](#) la Corte ha ritenuto corretto l'assoggettamento a sequestro preventivo di beni che seppure cointestati con terzi estranei al reato erano rimasti nella disponibilità dell'indagato:

“senza che valgano in contrario eventuali presunzioni o vincoli regolanti i rapporti interni tra creditori e debitori solidali, essendo scopo della norma proprio quello di evitare che i beni che si trovino nella disponibilità dell'indagato possano essere definitivamente dispersi”.

Confiscabilità dei beni del consulente

Appare utile richiamare la [sentenza n.24166/11](#) che più di un allarme ha destato tra i professionisti, posto che in quella sede la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento di sequestro sui beni di proprietà del consulente delle società che avevano materialmente posto in essere il reato di indebita compensazione.

A ben vedere, però, i suddetti allarmi potrebbero apparire eccessivi se si considera che, nel caso all'esame della Corte, il consulente:

“non si era limitato a svolgere l'attività professionale richiesta in riferimento a dette società, ma era stato l'ideatore dell'utilizzo illecito dei meccanismi di cui al modello F24, concorrendo consapevolmente alla realizzazione delle indebite compensazioni come contestate in atti”.

²² Condotta che, peraltro, sarebbe idonea a configurare il delitto di cui all'art.11, D.Lgs. n.74/00.



Principali scadenze dal 16 al 29 febbraio 2012

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 del D.L. n.70/11.

FEBBRAIO						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001).

I contribuenti Iva mensili **che hanno affidato a terzi la contabilità** (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Iva infragruppo

Scade oggi, il termine per la presentazione dell'opzione relativa ai versamenti Iva infragruppo per il 2012. L'opzione può essere presentata esclusivamente in via telematica.

Dichiarazioni d'intento

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di gennaio.

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva

Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva dell'11% dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

INPS - Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2011.

Autoliquidazione Inail

Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2011 ed all'acconto 2012. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Entro il 16 febbraio deve essere presentata, inoltre, la denuncia, su modello cartaceo, delle retribuzioni da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento. La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può, invece, essere presentata entro il 16 marzo.

FEBBRAIO						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

FEBBRAIO						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

Versamento contributi Enasarco

Relativamente agli agenti e rappresentanti scade oggi il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2011.

FEBBRAIO						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Certificazione dei compensi e delle ritenute

Scade oggi il termine per la consegna del CUD da parte dei datori di lavoro per la certificazione dei compensi corrisposti delle ritenute applicate nel 2011.

Oggi scade anche il termine di consegna delle certificazioni delle ritenute operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di provvigioni o commissioni.

FEBBRAIO						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

Certificazione degli utili

Oggi i soggetti Ires devono consegnare ai percettori di utili, e somme equiparate, la certificazione di quanto corrisposto nel 2011 e le ritenute effettuate nel 2011.

FEBBRAIO						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

Opzione Irap per i soggetti irpef

Scade oggi il termine per l'invio telematico, da parte di imprese individuali e società di persone, della comunicazione per l'opzione della determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali. L'opzione, irrevocabile per un triennio, è relativa agli anni 2012, 2013 e 2014. La comunicazione deve infatti essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo d'imposta, o entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Comunicazione *black list* - mensile

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black-list*" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.

Presentazione comunicazione dati iva 2011

Scade oggi il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita al 2011, in alternativa può essere presentata in tale data la dichiarazione Iva omettendo la comunicazione.

Contribuenti soggetti agli studi di Settore

Scade oggi il termine per comunicare le cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione Unico 2011 mediante utilizzo del programma informatico accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

LEGENDA icone

	“Notizie flash” – riepilogo settimanale e sintesi commentata delle principali novità normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina, in materia fiscale, contabile e giuridica, con link ipertestuali		“Check List e formulari di Studio” – pratiche carte di lavoro e fac-simili di formulari che supportano il Professionista nell'attività quotidiana. Tutte scaricabili in formato Word
	“Focus di pratica professionale” – interventi pratico-operativi, ricchi di esempi numerici, consigli professionali e schemi di sintesi su temi fiscali di particolare interesse e attualità		“Approfondimenti monografici” – guide ricche di commenti, interpretazioni, applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in modo chiaro e completo dubbi e problematiche professionali
	“Il punto sull'Iva” – sezione quindicinale di aggiornamento ed approfondimento curata dai professionisti più esperti in campo Iva. Una guida autorevole sugli aspetti maggiormente complessi e controversi in materia di imposta sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed internazionale		“Fisco e Estero” – approfondimento e aggiornamento costante su Iva intra ed extracomunitaria e imposte dirette: residenza; tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero; doppia imposizione; dividendi; stabile organizzazione, CFC, transfer pricing, monitoraggio fiscale e norme antiabuso.
	“I contratti d'impresa” – analisi della disciplina giuridica, fiscale, contabile e previdenziale delle principali fattispecie contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle aziende		“Accertamento e Verifiche” – appuntamento mensile mirato ad offrire soluzioni e consigli pratici per affrontare e gestire le fasi di accertamento tributario partendo da casi reali
	“Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale” – approfondimento operativo sui problemi più diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi pratici e analisi delle più interessanti e controverse pronunce del periodo		“Normativa e prassi in sintesi” – allegato alla circolare che riepiloga con tavole sinottiche e schemi di sintesi i principali provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme e circolari interpretative, rappre-sentato in estrema sintesi ed in forma schematica
	“Adempimenti e problematiche di Diritto societario” – i più qualificati esperti di diritto guidano i Professionisti a risolvere le problematiche più frequenti nell'applicazione pratica della normativa societaria attraverso le interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina		“Scadenario” – ogni quindici giorni il calendario delle scadenze degli adempimenti fiscali e contributivi del periodo

EDITORE E PROPRIETARIO Gruppo Euroconference S.p.a.	COMITATO DI REDAZIONE		ABBONAMENTO ANNUALE 2012 Euro 220 Iva esclusa
DIRETTORE RESPONSABILE Gian Paolo Ranocchi	Alessandro Corsini Guido Martinelli Paolo Meneghetti Duilio Liburdi Fabio Garrini	Gian Paolo Ranocchi Luca Miele Norberto Villa Luca Caramaschi Viviana Grippo	SITO INTERNET Per informazioni e ordini: www.euroconference.it
PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento	COLLABORATORI ESTERNI		STAMPA Pubblicazione diffusa per e-mail
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Via E. Fermi, 11 – 37135 Verona	Giacomo Albano Andrea Bonghi Sandro Cerato Stefano Chirichigno Valerio Cirimbilla Francesco Facchini Fabio Giommoni	Fabio Landuzzi Andrea Soprani Thomas Tassani Maurizio Tozzi Alberto Trabucchi Ennio Vial Francesco Zuech	Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001 ISSN: 2039-9618
DIRETTORE SCIENTIFICO Alessandro Corsini			SERVIZIO CLIENTI Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc... Tel. 045/8201828 fax 045/502430 e-mail: circolari@euroconference.it
RESPONSABILE REDAZIONALE Alessia Zoppi			
REDAZIONE Silvia Righetti e Milena Martini			

Per i contenuti de *La Circolare Tributaria* Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.